



**COMUNE DI SAN DONATO MILANESE**

(Provincia di Milano)

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16/06/2014  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2014**

## SOMMARIO

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I – L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) .....                                               | 5  |
| Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....              | 5  |
| Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO .....                                                          | 5  |
| Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE .....                                                 | 5  |
| Articolo 3 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO.....                        | 5  |
| Articolo 5 RATEAZIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO .....                                          | 7  |
| Articolo 6 - RISCOSSIONE COATTIVA.....                                                      | 7  |
| Articolo 7 - SANZIONI ED INTERESSI.....                                                     | 8  |
| Articolo 8 – RIMBORSI.....                                                                  | 8  |
| Articolo 9 - CONTENZIOSO .....                                                              | 8  |
| Articolo 10 - DECORRENZA DEI BENEFICI DELLE AGEVOLAZIONI.....                               | 9  |
| <br>                                                                                        |    |
| CAPO II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....                                           | 10 |
| Articolo 11 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....                                                   | 10 |
| Articolo 12 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE<br>FABBRICABILI..... | 10 |
| Articolo 13 - SOGGETTI PASSIVI .....                                                        | 11 |
| Articolo 14 - BASE IMPONIBILE.....                                                          | 11 |
| Articolo 15 - DETERMINAZIONE DELL’ALiquOTA E DELL’IMPOSTA.....                              | 13 |
| Articolo 16 – ESENZIONI .....                                                               | 13 |
| Articolo 17 – AGEVOLAZIONI .....                                                            | 14 |
| Articolo 18 – DETERMINAZIONE VALORI PER LE AREE FABBRICABILI .....                          | 15 |
| Articolo 19 - VERSAMENTI .....                                                              | 16 |
| Articolo 20 - DICHIARAZIONE .....                                                           | 17 |
| Articolo 21 – INCENTIVI ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO.....                                     | 17 |
| <br>                                                                                        |    |
| CAPO III – IL TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) .....                               | 18 |
| Articolo 22 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....                                                   | 18 |
| Articolo 23 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE<br>FABBRICABILI..... | 18 |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 24 - SOGGETTI PASSIVI .....                                                            | 18 |
| Articolo 25 - BASE IMPONIBILE e PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....                        | 19 |
| Articolo 26 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA.....                                  | 19 |
| Articolo 27 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI.....                                           | 20 |
| Articolo 28 - VERSAMENTI .....                                                                  | 21 |
| Articolo 29 - DICHIARAZIONE .....                                                               | 22 |
| Articolo 30 - DESTINAZIONE DEL GETTITO .....                                                    | 22 |
| <br>CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) .....                                                 | 23 |
| Articolo 31 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....                                                       | 23 |
| Articolo 32 - SOGGETTI PASSIVI .....                                                            | 23 |
| Articolo 33 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI .....                               | 24 |
| Articolo 34 – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....                                      | 25 |
| Articolo 35 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL<br>PUBBLICO SERVIZIO..... | 25 |
| Articolo 36 – BASE IMPONIBILE E SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....                                  | 26 |
| Articolo 37 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE .....                                 | 26 |
| Articolo 38 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....                                                  | 27 |
| Articolo 39 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .....                                         | 27 |
| Articolo 40 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....                                             | 28 |
| Articolo 41 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE .....                                              | 28 |
| Articolo 42 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....                                        | 29 |
| Articolo 43 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....                                 | 29 |
| Articolo 44 - TARIFFA GIORNALIERA .....                                                         | 30 |
| Articolo 45 - TRIBUTO PROVINCIALE .....                                                         | 30 |
| Articolo 46 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....                                           | 30 |
| Articolo 47 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE<br>ATTIVE .....            | 31 |
| Articolo 48 - AGEVOLAZIONI.....                                                                 | 31 |
| Articolo 50 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....                        | 31 |
| Articolo 51 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....                  | 32 |
| Articolo 52 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI. ....                                          | 32 |
| Articolo 53 - VERSAMENTI .....                                                                  | 32 |
| Articolo 54 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE .....                                                    | 33 |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Articolo 55 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ..... | 33 |
| CAPO V – ENTRATA IN VIGORE .....                                  | 35 |
| Articolo 56 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO .....       | 35 |
| ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.....           | 36 |
| ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche. ....             | 37 |

## **CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

### **Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Donato Milanese dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

### **Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di San Donato Milanese relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In sede di prima applicazione del Regolamento esso è individuato nel Funzionario responsabile del Servizio Tributi.

### **Articolo 3 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

#### **A) Attività di controllo**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di IMU TASI TARI a seguito delle violazioni contestate si applicano, oltre alle sanzioni previste dalla legge, gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale non maggiorato. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Se l'emissione di un atto amministrativo riferito IMU TASI TARI (accertamento, rimborso, ecc.) risulta indebita o errata a causa di un'omessa dichiarazione o di un errore dichiarativo del contribuente, la conseguente rettifica o annullamento di tale atto comporta l'applicazione con separato atto di una sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00, per omissioni o errori che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta ai sensi dell'art.14, 3° comma, del D.Lgs. 473/1997. La graduazione della sanzione è demandata al responsabile del tributo che ne determina autonomamente il «quantum» entro i limiti sopra fissati, in relazione all'onere derivante al Comune dalla gestione della pratica.
4. La stessa sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti richiesti dall'ufficio, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nel termine di 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Nell'attività di accertamento non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera euro 20,00.

#### B) Attività di accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del

procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **Articolo 5 RATEAZIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di liquidazione e di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione:
  - ❑ Sino a 3 rate mensili per importi minori di 1.500,00 euro
  - ❑ sino a 6 rate mensili per importi compresi tra 1500,00 e 5.000,00;
  - ❑ sino a 9 rate mensili per importi superiori a 5.000,00;
2. La Giunta Comunale con proprio atto motivato può concedere una rateizzazione in deroga al presente articolo per importi superiori a 10.000,00 euro fatta salva la presentazione di idonea garanzia di cui al successivo comma 6 e presentazione di documentazione a dimostrazione della temporanea situazione di difficoltà economica di cui al comma 7, in tale caso la rateizzazione non può essere concessa per un numero di rate mensili superiore a 12.
3. Sulle somme rateizzate vengono computati gli interessi legali di cui al successivo articolo 7.
4. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici (cinque) giorni nel versamento anche di una sola rata.
5. Per importi superiori a 5.000,00 al contribuente verrà chiesto di prestare idonea garanzia secondo le disposizioni normative tempo per tempo in vigore.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata e comprovata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
8. Alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà:
  - per le persone fisiche, dichiarazione ISEE in corso di validità;
  - per le persone giuridiche, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
9. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - l'importo non può più essere rateizzato.
  - l'ente provvederà a dar corso alla riscossione coattiva delle somme non pagate dal debitore

## **Articolo 6 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo

ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

## **Articolo 7 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. Fatto salvo quanto meglio specificato nei singoli capitoli dell'IMU, TASI e TARES, in caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, si applicano le riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili;
2. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati eseguiti entro i termini di scadenza ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione .
8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio di ogni anno. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 8 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato di norma entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza..
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 20,00.
3. Non sono eseguiti dal Comune rimborsi per tributi dovuti dal contribuente direttamente allo Stato Italiano.

## **Articolo 9 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può

essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal precedente art. 5.

#### **Articolo 10 - DECORRENZA DEI BENEFICI DELLE AGEVOLAZIONI**

1. I presupposti per beneficiare di agevolazioni specifiche di ciascun tributo devono essere dichiarati a cura del contribuente entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo all'anno d'imposta.
2. Il beneficio dell'agevolazione, se dichiarato nel termine sopra stabilito, decorre dalla data di inizio dell'efficacia dei documenti che certificano il presupposto agevolativo, e comunque non potranno produrre effetti agevolativi per periodi antecedenti l'anno d'imposta di riferimento.

## CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### Articolo 11 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali *ad eccezione di quelle* classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

### Articolo 12 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente capo:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto

- da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

### Articolo 13 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

### Articolo 14 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate al 5 per cento**, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c. **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d. **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e. **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore

- è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
  5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
  6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
  7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
  8. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area esclusivamente mediante la pubblicazione dell'avvenuta adozione sull'Albo Pretorio comunale dello strumento urbanistico generale o di sua variante.
  9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
    - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
  10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
    - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
    - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
    - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
  11. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile

calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

## **Articolo 15 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

## **Articolo 16 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,

- culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (previa dichiarazione dell'utente avallata da altrettanta dichiarazione del Dirigente dell'Area Territorio), con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  - i. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - j. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - k. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - l. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - m. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
  - n. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  - o. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

## **Articolo 17 – AGEVOLAZIONI**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote sarà possibile individuare agevolazioni specifiche, conformi alla normativa tempo per tempo in vigore, in favore di: famiglie numerose, famiglie con disabili, famiglie con invalidi a carico.
2. E' facoltà del Ente introdurre per gli immobili a destinazione abitativa *concessi in uso gratuito* o in locazione con contratto stipulato ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/98, o sulla base di contratti di affitto a canone calmierato aliquote agevolate. La deliberazione di determinazione delle tariffe stabilirà annualmente le singole agevolazioni e i limiti minimi e massimi entro i quali considerare i canoni di locazione calmierati anche

facendo riferimento a borsini immobiliari rinvenibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Allo stesso regime dell'abitazione sono assoggettate le eventuali pertinenze. Per godere dell'agevolazione dell'aliquota ridotta, i possessori di unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti di tipo concordatario di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 od a canone calmierato sono tenuti a presentare apposita autocertificazione da trasmettere al Comune ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a dimostrazione del beneficio richiesto. L'aliquota ridotta potrà essere applicata nell'anno in cui viene presentata l'autocertificazione con effetto dalla data in cui il locatario abbia trasferito la residenza anagrafica e dimori abitualmente nell'unità immobiliare oggetto di contratto. Si precisa che l'aliquota ridotta di cui al comma 1 può essere applicata per l'unità immobiliare locata a titolo di abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La deliberazione di determinazione delle aliquote e delle agevolazioni stabilirà annualmente la misura delle agevolazioni di cui ai punti 1 e 2 oltre che la documentazione necessaria per poter usufruire delle suddette agevolazioni e i termini di presentazione della stessa.
4. Ogni documentazione resa tardivamente non dà diritto all'applicazione retroattiva dell'agevolazione ed ha effetto anche per gli anni successivi sino a che permane la condizione che dà diritto all'agevolazione.
5. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione *nel caso in cui l'immobile appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9*, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione sono assoggettate le eventuali pertinenze.

## **Articolo 18 – DETERMINAZIONE VALORI PER LE AREE FABBRICABILI**

1. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
2. Qualora non sia stato approvato il valore venale in comune commercio riferito alla specifica annualità, deve essere utilizzato, ai fini del comma 1, il valore venale rilevante ai fini imu valido per l'anno fiscale precedente.
3. Su richiesta dell'interessato, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposto il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
  - non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
  - non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
5. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base di reddito dominicale del terreno.

6. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
7. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, N.296 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Articolo 19 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascuna annualità di imposta è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del **16 giugno** e la seconda con scadenza il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
5. Il versamento dell'IMU deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. E' possibile versare con bollettino postale, e tramite i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 7,00.
8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
10. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
11. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
12. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
13. A decorrere dall'anno d'imposta 2014, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del

consumo (D.Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

## **Articolo 20 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Il termine di presentazione della dichiarazione può essere anticipato dal contribuente qualora ne riconosca un vantaggio in termini tributari (perdita rimborso a conguaglio o riduzioni d'imposta).
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Articolo 21 – INCENTIVI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune, (in analogia con l'Imposta comunale sugli immobili) ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività secondo opportuni criteri stabiliti con apposito progetto approvato dalla Giunta Comunale.

### **CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **Articolo 22 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

#### **Articolo 23 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini della TASI:
  - a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
  - c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

#### **Articolo 24 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **20%**; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso in cui il titolare del diritto reale di godimento è anche l’occupante dell’immobile e non un soggetto passivo diverso; in tale caso il soggetto passivo è solo l’occupante.

7. In tutti i casi di immobile posseduto da più soggetti ma utilizzato come abitazione principale solo da uno di essi, si applica l'aliquota delle abitazioni principali.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Articolo 25 - BASE IMPONIBILE e PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 12 del presente regolamento.
2. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione.
3. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato in mesi e in analogia alla disciplina dell'IMU, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
4. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha il giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione (verbale di consegna/sfratto alloggio o documentazione rinvenibile nei pubblici registri) il momento di effettiva cessazione.

## **Articolo 26 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

## **Articolo 27 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
  - abitazioni con unico occupante;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (per le quali si applica in analogia la disciplina della TARI);
  - fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
  - familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
  - cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla

destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;

h) i punti di appoggio e i bivacchi.

3. Ai fini della TASI si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione sono assoggettate le eventuali pertinenze.

## **Articolo 28 - VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. E' possibile versare con bollettino postale, e tramite i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014 il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 2014 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 7,00.
7. La TASI viene riscossa dal Comune secondo le modalità previste dalla Legge.

8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

#### **Articolo 29 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. Non sono ammessi altri mezzi.
5. Il termine di presentazione della dichiarazione può essere anticipato dal contribuente qualora ne riconosca un vantaggio in termini tributari ( perdita rimborso a conguaglio o riduzioni d'imposta).
6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Articolo 30 - DESTINAZIONE DEL GETTITO**

1. Il gettito TASI è destinato alla copertura di servizi indivisibili, vale a dire attività gestite dal Comune per le quali non è misurabile la quantità degli stessi usufruiti dal singolo cittadini, quali: Servizi di Polizia locale, gestione della rete stradale comunale (viabilità manutenzione stradale ordinaria, segnaletica) illuminazione pubblica cura del verde e altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nel servizio di igiene urbana finanziato dal gettito TARI
2. Il costo dei servizi indivisibili viene determinato annualmente nella deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle aliquote, che dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

## **CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **Articolo 31 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
  - utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - qualsiasi area scoperta non operativa, quali parcheggi aree di transito e tettoie.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
5. Periodicamente la Giunta Comunale stabilirà i livelli medi di produzione dei rifiuti di cui all'allegato A da considerare assimilati in relazione alle modalità di gestione del servizio di igiene urbana.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto dal successivo art. 51 comma 3.

### **Articolo 32 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. In caso di disaccordo tra i soggetti coinvolti nel vincolo di solidarietà si intende per soggetto passivo:
  - nel caso di locazione il sottoscrittore del contratto di locazione; in presenza di più sottoscrittori, il sottoscrittore più anziano;

- nel caso di nucleo di residenti l'intestatario del foglio di famiglia;
  - nel caso di eredi che dispongono dell'immobile l'erede più anziano.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
  4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
  5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. L'amministratore del Condominio o delle aree comuni di locali in multiproprietà o il proprietario degli immobili sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte

### **Articolo 33 – ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, le circostanze di esclusione per inidoneità dei locali a produrre rifiuti devono essere denunciate ai sensi e per gli effetti del successivo comma 2 secondo le modalità di presentazione della dichiarazione; a titolo esemplificativo si elencano le circostanze di esclusione:
  - a) Le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali piscine palestre piste da corsa, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione. In caso di omissione di denuncia si farà riferimento alla data di inizio della residenza oppure alla data di inizio della conduzione comprovata dalle risultanze d'anagrafe o da contratto di locazione, o da verbale dell'autorità competente per rilievi fiscali ( Guardia di Finanza. ufficio tributi) o di polizia amministrativa ( Polizia Locale).
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente

rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Articolo 34 – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 33.

#### **Articolo 35 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via esclusiva e continuativa, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a TARI:
  - le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 31, comma 5. Relativamente alle attività sopra indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 30%.
4. Per la determinazione della superficie da escludere dalla tassazione si fa riferimento al rapporto tra quantità di rifiuti speciali prodotti e quantità presunta di rifiuti prodotti determinata quest'ultima quale prodotto tra superficie occupata e coefficiente  $k_d$  prevalente.
5. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene applicata la riduzione della superficie di cui al precedente comma 3, con conseguente riduzione della tariffa sia della

quota fissa che della quota variabile, che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati secondo la seguente graduazione:

- dal 0,01 % al 30,00 % di avvio al recupero = 10,00 % di esclusione della superficie
- dal 30,01 % al 60,00 % di avvio al recupero = 20,00 % di esclusione della superficie
- dal 60,01 % al 100,00 % di avvio al recupero = 30,00 % di esclusione della superficie.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc., con precisazione del codice A.te.Co.fin), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari di carico e scarico dei rifiuti nonché la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

### **Articolo 36 – BASE IMPONIBILE E SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Avvenute le procedure di allineamento di cui al precedente comma 2, il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa tutti i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 6 mq per colonnina di erogazione.

### **Articolo 37 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea saranno progressivamente determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
7. *La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario che dovrà essere approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.*
8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

## **Articolo 38 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche pro quota. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## **Articolo 39 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarate nei termini e secondo le modalità stabilite dal successivo art. 55 comma 2.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di

effettiva cessazione, intendendo per idonea documentazione rogiti di vendita o contratti di locazione debitamente registrati nonché altri atti ufficiali risultanti dai pubblici registri ovvero verbale di consegna/sfratto alloggio.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali hanno effetto dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivi articoli 54 e 55, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Articolo 40 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, ad esclusione degli edifici accatastati come C2, C6 e C7 le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. Ai C6 (Box/garages), C2 (cantine e locali di deposito), C7 (solai tettoie chiuse o aperte) si applica la sola parte fissa riservata alle utenze domestiche utilizzate da un componente.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Articolo 41 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente presentata come precisato al successivo comma 2.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di sacerdozio, servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 6 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documenta con attestazione dell'istituto ospitante ~~con attestazione del Istituto ospitante~~ ovvero con auto certificazione redatta e presentata ai sensi di legge dal soggetto di imposta
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello corrispondente a un componente
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti

sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità *(la tariffa applicata corrisponderà a quella prevista per gli alloggi vuoti e allacciati)*.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio *(previa dichiarazione di composizione di utilizzo congiunto di immobile sottoscritta dagli intestatari di scheda anagrafica di entrambi i nuclei e conseguente ri-quantificazione del numero di occupanti ai fini tributari )*
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Sarà possibile intervenire modificando le risultanze di anagrafe rilevanti ai fini tributari qualora non siano state correttamente acquisite.

#### **Articolo 42 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente con l'approvazione del piano finanziario.

#### **Articolo 43 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie; fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. E' fatta salva la facoltà di costituire eventuale categoria riferita a aree scoperte operative, parcheggi coperti.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### Articolo 44 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 50 (recupero), 51 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 48 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 47 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 48.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### Articolo 45 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
1. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### Articolo 46 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile**; ( riconducibile al vuoto allacciato 1 occupante e 30% di agevolazione);
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile**;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Articolo 47 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Per le utenze non domestiche che esercitano la loro attività in modo discontinuo durante l'arco dell'anno solare ovvero quando l'attività prevalente è svolta annualmente per periodi non superiori a 180 giorni la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30%.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 46.
4. Per le utenze non domestiche non attive si applica la tariffa della categoria 1 delle utenze non domestiche in quanto più favorevole al contribuente.

#### **Articolo 48 - AGEVOLAZIONI.**

1. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, di assumersi l'onere del pagamento totale o parziale della tariffa a favore di soggetti assistiti dai Servizi sociali, che versino in condizioni di grave disagio sociale, relativamente all'abitazione occupata direttamente.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata ai sensi del successivo art. 49.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 46.
4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5, il soggetto passivo deve certificare inequivocabilmente le condizioni di agevolazione richieste al Comune. (ad esempio: presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.)

#### **Articolo 49 - COPERTURA FINANZIARIA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. La copertura finanziaria delle agevolazioni e riduzioni di cui ai precedenti art.li 46 47 48 è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa; in quest'ultimo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. (Comma 660 art. 1 147/13).
2. Nel caso di incapienza delle risorse di cui al comma precedente derivanti dalla fiscalità generale, le risorse destinate alle agevolazioni vengono ripartite pro-quota tra i contribuenti che hanno diritto all'agevolazione.

#### **Articolo 50 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, per la sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

3. Per la quantificazione della detrazione si fa riferimento al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al recupero e la quantità presunta di rifiuti prodotti, determinata quale prodotto tra superficie occupata e coefficiente Kd prevalente; la detrazione è accordata al contribuente nella medesima proporzione, fino a concorrenza del 25% della sola quota variabile, purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.
4. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

#### **Articolo 51 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune assicura il servizio di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Nel caso di eccessiva distanza dell'utenza dal punto di raccolta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 20% per le utenze poste a una distanza maggiore di 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 150 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le piattaforme.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Articolo 52 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### **Articolo 53 - VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Di norma il pagamento deve essere effettuato in due rate scadenti il giorno **16 del mese di giugno** e il giorno **16 del mese di dicembre** di ogni anno.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 del mese di giugno di ciascun anno.
4. In fase di prima applicazione ovvero per il 2014 il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno **30 ottobre, 30 novembre, 20 dicembre 2014**.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 7,00
7. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

#### **Articolo 54 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

#### **Articolo 55 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Giugno - come da art. 684 147/2013 - dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo) o dalla data dell'evento modificativo delle condizioni rilevanti ai fini tributari.
2. Il termine di presentazione della dichiarazione può essere anticipato dal contribuente qualora ne riconosca un vantaggio in termini tributari ( perdita rimborso a conguaglio o riduzioni d'imposta) La dichiarazione deve essere presentata utilizzando i modelli ufficiali messi a disposizione dall'ente disponibili presso gli uffici comunali e sul sito internet del comune.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al

primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale), o di colui che intende o presentare denuncia facendosi carico del pagamento del tributo;
  - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - l'ubicazione, specificando anche il numero civico, e se esistente la scala, il piano, il numero dell'interno, e gli identificativi catastali di foglio mappale e subalterno dei locali e delle aree;
  - la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. Non sono ammessi altri mezzi.
6. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **CAPO V – ENTRATA IN VIGORE**

### **Articolo 56 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento viene adeguato automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

## **ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## **ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club